

Confederazione svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Tel +41 91 695 20 20  
Fax +41 91 695 20 29  
e-mail: [info@comunebreggia.ch](mailto:info@comunebreggia.ch)  
[www.comunebreggia.ch](http://www.comunebreggia.ch)

Apertura uffici  
Lunedì-venerdì  
08.00-12.00  
mercoledì  
16.00-18.00



Municipio  
CH-6835 Morbio Superiore

MM. no. 07.2012  
Ris. Mun. no.125 /2012

Morbio Superiore, 7 febbraio 2012

**MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE LA RICHIESTA DI  
ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL  
GENEROSO - RVM**

Signor Presidente,  
Signore/i Consiglieri comunali,

nel corso del 2011 la RVM ha predisposto la revisione del suo statuto per adeguarlo alle mutate basi legali federali e cantonali.

Tale revisione scaturisce dalla necessità di riorientare gli obiettivi e l'organizzazione degli organi associativi della Regione Valle di Muggio Val Mara e Salorino – RVM, a seguito dell'entrata in vigore della nuova politica regionale e della conseguente nascita degli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS).

Infatti, dopo il lungo periodo di applicazione della Legge sugli investimenti nelle regioni di montagna (LIM), la Legge sulla politica regionale (LPR) ha cambiato paradigma e ha fissato come oggetto del suo sostegno le progettazioni a grande respiro legate ai poli economici, rinunciando a sostenere progetti di interesse locale e puntuale.

Il nuovo statuto intende offrire le basi per trovare le soluzioni ai problemi e alle sfide che attendono la nostra Regione nel prossimo futuro. Sfide che, come detto, ben difficilmente saranno prese a carico dai nuovi ERS e che è auspicabile affrontare in un'ottica regionale (di RVM, appunto), piuttosto che impegnare le limitate forze dei singoli Comuni a svolgere tali compiti (si pensi alla sola gestione del patrimonio boschivo).

Questa necessaria base istituzionale permetterà alla RVM di adeguarsi all'evoluzione che avrà l'Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB), senza dimenticare le peculiarità della nostra Regione e i microprogetti distribuiti su tutto il territorio, dei quali potrà gestirne direttamente lo sviluppo.

La revisione dello statuto è stata effettuata in stretta collaborazione con gli Esecutivi comunali dei 4 Comuni che resteranno membri dell'Associazione: Arogno, Breggia, Castel S. Pietro e Rovio.

I Comuni a statuto speciale (Mendrisio, Melano e Balerna) hanno optato per essere rappresentati solo nell'ERS-MB e hanno quindi dimissionato da membri a statuto speciale della RVM.

Per la revisione è stato istituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ogni singolo Esecutivo e dai rappresentanti della RVM.

Hanno partecipato per Arogno Corrado Sartori, per Breggia Giuseppe Tettamanti, per Castel S. Pietro Fernando Parravicini, per Rovio Pierangelo Lancianesi e per la RVM Marialuce Valtulini e Michele Gaffuri.

La bozza dello statuto è poi stata sottoposta all'esame dei Municipi per una prima valutazione. Il Consiglio Regionale ha in seguito fatto proprie le osservazioni includendole nel testo finale. Ora lo statuto è sottoposto al Consiglio comunale per approvazione.

Qualora vi fossero altri cambiamenti che il Consiglio Comunale vorrà proporre, spetterà ai delegati comunali riportarli in occasione dell'assemblea della RVM che approverà lo statuto.

Il Gruppo di lavoro ha voluto dare un taglio più "istituzionale" agli organi della RVM con l'obiettivo di rafforzare l'Associazione e renderla simile, nel suo funzionamento, agli organi di un Comune, con lo scopo di aumentarne la credibilità e la rappresentatività anche verso l'esterno. Il tutto nell'ottica di preservare e mettere a frutto tutto il patrimonio di esperienza operativa accumulato con gli sforzi di tante persone nei lunghi anni di vita dell'Associazione.

Commento ai singoli articoli (così come proposto dalla RVM stessa)

### **Disposizioni generali**

#### *Art. 1 Denominazione*

Lo statuto propone di semplificare il nome e renderlo più rappresentativo della zona, suggerendo tuttavia di mantenere l'acronimo RVM, già conosciuto e rappresentato nel logo.

#### *Art. 2 Scopi*

L'articolo è stato adeguato alla situazione attuale:

- a. è stato tolto il riferimento non più valido ai compiti fissati dalla LIM (programma di sviluppo);
- b. è stato posto l'accento sullo sviluppo economico e la collaborazione con le altre entità regionali, cantonali e transfrontaliere, in particolare con l'ERS-MB, nato dalla Legge di applicazione cantonale della nuova politica regionale, e i progetti relativi al programma Interreg che fa parte, per il momento, della stessa politica.

#### *Art. 3 Strumenti*

Oltre all'azienda forestale (AFOR) e in considerazione delle società create negli ultimi anni (Zincarlin Sagl, Edel Sagl, ProVaMM Sagl), lo statuto vuole specificare e accentuare la possibilità di costituire o aderire ad altri enti e società che servano allo sviluppo socioeconomico della RVM. Questa procedura è un metodo efficace per raggiungere gli obiettivi fissati.

#### *Art. 4 Statuto e Regolamento*

Invariato (ex 3).

#### *Art. 5 Membri*

In considerazione dei cambiamenti nella configurazione istituzionale del Mendrisiotto ed a seguito della nuova Legge sulla politica regionale, che ha creato un ente che unisce tutti i Comuni del Mendrisiotto - accentuando di fatto la forza dei Comuni urbani - i Comuni della RVM possono garantirsi la rappresentanza stabile nel nuovo ERS-MB solo unendosi.

I Comuni a statuto speciale (Mendrisio, Melano e Balerna) non sono più interessati a pagare una doppia quota (RVM e ERS-MB), data l'abolizione degli interessanti finanziamenti rappresentati dalle sovvenzioni LIM, e hanno presentato le loro dimissioni dalla RVM : Melano è uscito dalla RVM al momento della costituzione dell'ERS-MB nel 2010, Mendrisio ha presentato le sue dimissioni per il 2011 e Balerna per il 2012. Essi possono contare su un loro rappresentante nel Consiglio esecutivo dell'ERS-MB. Nello statuto è dunque stato tolto il concetto di membro a statuto speciale. Qualora uno di questi Comuni voglia ripartecipare alla RVM potrà farlo come membro sostenitore.

E' stato tolto il riferimento alla LIM.

#### *Art. 6 Adesione e disdetta*

Eliminato il riferimento ai membri a statuto speciale.

#### *Art. 7 Esclusione*

È mantenuto il concetto di esclusione riformulando la definizione ritenuta non chiara.

#### *Art. 8 Organi*

Invariato (ex 7).

## a) Assemblea Regionale

### *Art. 9 Composizione*

La composizione dell'Assemblea è stata riconsiderata in modo da renderla più dinamica ma al contempo sufficientemente rappresentativa delle specificità di ogni Comune.

Tenuto conto nel limite del possibile delle aggregazioni che hanno avuto luogo negli ultimi anni e della rappresentatività degli ex-Comuni, è proposta la seguente variante.

	<u>Attuale</u>	<u>Proposto</u>	<u>Abitanti</u>
Breggia	18	8	2000
Castel S. Pietro	9	8	2050
Arogno	3	4	1020
Rovio	3	4	750
Mendrisio (per Salorino)	3	0	
Comuni a statuto speciale	3	0	
Totale	39	24	

Nello statuto originale i Comuni a pieno titolo avevano diritto a 3 delegati ciascuno, i Comuni a statuto speciale a un delegato ciascuno.

Attualmente il Comune di Breggia, composto da 6 ex-Comuni ha diritto a 18 delegati.

Il Comune di Castel S. Pietro, composto da 3 ex-Comuni ha diritto a 9 delegati.

Mendrisio che è a statuto speciale ha assorbito Salorino, che era un Comune a pieno titolo (3 delegati).

Nella riflessione per la struttura futura è stata considerata la necessità di mantenere il più possibile un'adeguata rappresentatività dei singoli villaggi.

Con il nuovo statuto è stato introdotto il principio che il Consiglio Direttivo (CD) non può più votare in assemblea (art.12): è pertanto necessario che i singoli membri propongano un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.

### *Art. 10 Convocazione*

Le modifiche effettuate mirano a rendere meno difficili eventuali convocazioni;

- in luogo delle cifre assolute si sono indicate le frazioni, affinché non si debba procedere a modificare lo statuto in caso di variazione del numero di delegati;
- il metodo di riconvocazione è volutamente semplificato per snellire le procedure.

La necessità della partecipazione è stata sottolineata con l'obbligatorietà. Il CD può chiedere ai Comuni di designare dei subentranti che possano sostituire i delegati impossibilitati a partecipare. Questa misura è stata decisa per ovviare alle assenze ripetitive e pervicaci di alcuni delegati, comportamento stigmatizzato ancora recentemente in assemblea.

### *Art. 11 Competenze*

Il nuovo statuto propone delle precisazioni dei compiti dell'Assemblea in considerazione delle attività presenti e future della RVM:

d) / e): l'approvazione dei consuntivi e dei preventivi è stata divisa in due punti in quanto lo scarico è da concedere solo ai consuntivi; all'approvazione dei preventivi è stata aggiunta l'approvazione del contributo dei soci, specificato all'art. 23, di cui il precedente statuto non definiva la competenza decisionale.

g): specificata la competenza dell'Assemblea per decidere sui crediti, di fatto già esercitata ma non indicata nel precedente statuto.

h): sono stati tolti i riferimenti alla LIM (approvazione del piano di sviluppo regionale), sostituiti con le linee direttive previste all'art. 2.

i): l'Assemblea decide l'approvazione, la creazione e la partecipazione a enti o società, come previsto all'art. 3.

*Art. 12 Diritto di voto*

Lo statuto distingue chiaramente il ruolo del CD da quello dell'Assemblea. Di fatto non è più previsto il diritto di voto per i membri del CD, come nei Comuni.

È pertanto necessario che i delegati regionali eletti nel CD siano sostituiti dopo l'Assemblea costitutiva da un nuovo delegato (art. 9).

*Art. 13 Delibere*

All'articolo preesistente è stata aggiunta una regolamentazione formale relativa al raggiungimento del quorum che prevede la riconvocazione dopo una settimana. Le modalità di riconvocazione sono specificate all'art. 10.

In conformità alla decisione di non concedere il voto ai membri del CD, è stato tolto il peso del voto presidenziale e specificata la procedura in caso di parità.

*Art. 14 Presidenza*

Invariato (ex. 13)

*Art. 15 Ordine del giorno*

Invariato (ex. 14)

**b) Consiglio Direttivo**

*Art. 16 Composizione*

E' necessario mantenere un organo dinamico e non troppo grande. La rappresentanza è proposta anche sul numero di abitanti.

L'esperienza attuale dimostra l'importanza della presenza di un municipale in seno al CD, per favorire il contatto diretto con i Comuni e nel perseguire gli scopi fissati all'art. 2.

Considerato che il CD è composto da 10 membri, in caso di parità di voti fa stato il voto del presidente (vedi art. 20).

*Art. 17 Durata in carica*

Invariato (ex.16)

*Art. 18 Convocazione*

Le modifiche effettuate sono delle precisazioni per rendere più snelle le convocazioni: al posto di indicare il numero esatto dei membri del CD necessari, è stata specificata la frazione necessaria, così da evitare la modifica dello statuto nel caso di cambiamento del numero dei membri.

*Art. 19 Competenze*

In aggiunta ai compiti specificati nello statuto in vigore, il CD deve sottoporre i preventivi (p.to g), i contributi dei membri (p.to g) e i consuntivi (p.to h).

Il punto i) è stato rielaborato per adeguarlo alla progettualità prevista dal presente statuto.

Anche le competenze riguardanti le aziende e affini sono state rielaborate in base agli attuali scopi (p.to j e k).

*Art. 20 Delibere*

È proposta la versione precedente con alcuni adeguamenti e precisazioni (il tipo di maggioranza e il sostituto del presidente).

*Art.21 Diritto di firma*

Invariato (ex.20)

**c) Commissione di Revisione**

*Art.22: Composizione e competenze*

Riformulato l'incarico del revisore esterno in base alle direttive federali in vigore.

*Art. 23 Finanziamento*

Le quote di finanziamento non sono più indicate, ma saranno proposte dal CD all'Assemblea (art. 19 g).

La parte relativa al finanziamento dei progetti è stata riformulata per adeguarla agli obiettivi e alle situazioni attuali.

Attualmente le quote sono di Fr. 6.50 pro capite per i Comuni membri e di Fr. 50.00 per i membri sostenitori.

Per il 2012 s'intende mantenere le quote attuali.

Lo statuto specifica che la RVM si fa carico della quota di partecipazione all'ERS-MB dei Comuni suoi membri; l'ammontare sarà adeguato all'evoluzione delle quote chieste dall'ERS-MB.

*Art. 24 Indennità e diarie*

Invariato (ex 23 bis)

*Art. 25 Responsabilità*

Il nuovo statuto propone di aggiungere il concetto di responsabilità che è limitato al patrimonio sociale dell'Associazione.

*Art. 26 Scioglimento*

I requisiti per lo scioglimento della RVM restano invariati. È stato tolto il riferimento ai membri attivi non essendoci più distinzione di tipi di membri. Lo statuto specifica la suddivisione del capitale sociale, limitandola ai membri soci al momento dello scioglimento e il mantenimento della proporzionalità degli anni di adesione e del numero di abitanti, tenuto conto delle aggregazioni.

*Art. 27 Legalità*

Invariato (ex. 25)

*Art. 28 Validità*

Invariato (ex. 26)

Rimanendo a disposizione per eventuali altre informazioni che si rendessero necessarie, invitiamo il Consiglio Comunale a voler

d e c i d e r e:

1. é adottato il nuovo statuto dell'Associazione dei Comuni del Generoso – RVM, come al testo allegato che è parte integrante del presente messaggio;
2. lo statuto entrerà in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea RVM appositamente convocata.

Con la massima stima.

il Sindaco:   
Pm. Croci

PER IL MUNICIPIO 


il segretario:   
M. Mombelli

Allegato:

- testo nuovo statuto
- commenti RVM e raffronto fra statuto 2003 e statuto 2011

IL PRESENTE MESSAGGIO VIENE DEMANDATO PER COMPETENZA ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI





**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO - RVM**  
**(EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO)**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

DENOMINAZIONE	Art. 1	L'Associazione dei Comuni del Generoso (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Breggia.
SCOPI	Art. 2	La RVM ha per scopo di: <ul style="list-style-type: none"><li>- favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale</li><li>- elaborare delle linee direttive di sviluppo regionale in appoggio di enti pubblici e privati del comprensorio dell'associazione</li><li>- promuovere o collaborare alla promozione di tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione</li><li>- creare un segno di riconoscimento dei prodotti della regione</li><li>- applicare le normative emanate a sostegno e a favore delle zone periferiche</li><li>- favorire la collaborazione e la progettualità con gli enti regionali, cantonali, federali e dell'area insubrica.</li></ul>
STRUMENTI	Art. 3	a) Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Breggia. b) Inoltre la RVM può costituire o partecipare a enti o società che perseguono fini analoghi.
STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 4	Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
MEMBRI	Art. 5	Possono essere membri della RVM i seguenti comuni: Arogno, Breggia, Castel San Pietro e Rovio. Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività d'interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.
ADESIONE E DISDETTA	Art. 6	L'adesione del Comune alla RVM quale membro avviene mediante delibera del competente organo legislativo. La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.

ESCLUSIONE	Art. 7	Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e/o agiscono contro le sue delibere.
ORGANI	Art. 8	Sono organi della RVM: a) l'Assemblea b) il Consiglio direttivo c) la Commissione di revisione
<b>a) ASSEMBLEA</b>		
COMPOSIZIONE	Art. 9	L'Assemblea è composta da otto (8) delegati ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia e da quattro (4) delegati ciascuno per i comuni di Arogno e Rovio. I singoli membri propongono i rispettivi delegati, tenendo conto di un'equa rappresentanza degli ex-comuni aggregati. I singoli membri propongono un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.
CONVOCAZIONE	Art. 10	Vengono tenute annualmente due Assemblee ordinarie: una entro la fine del mese di maggio, destinata all'esame dei conti consuntivi, e l'altra entro la fine del mese di novembre, destinata all'esame del preventivo. In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio direttivo. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande. L'eventuale riconvocazione può essere effettuata con una semplice comunicazione, anche tramite mezzi elettronici. La partecipazione è obbligatoria.
COMPETENZE	Art. 11	L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione. Essa è segnatamente competente per: a) approvare e modificare lo Statuto, b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente, c) approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo, d) approvare il preventivo e il contributo dei membri, e) approvare il consuntivo di spesa della RVM e darne scarico al Consiglio direttivo, f) approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e darne scarico ai rispettivi organi g) approvare i crediti per gli investimenti h) approvare le linee direttive



- i) approvare la costituzione e la partecipazione a enti o società
- j) ammettere ed escludere un membro
- k) decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

DIRITTO DI VOTO	Art. 12	Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto a un voto. I membri del Consiglio direttivo così come i membri sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
DELIBERE	Art. 13	L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In caso di quorum non raggiunto l'Assemblea sarà riconvocata entro 1 settimana e potrà validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Le modifiche dello Statuto e l'esclusione dei membri sono decise a maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti la trattanda è respinta. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o in forma segreta, se richiesto dall'Assemblea.
PRESIDENZA	Art. 14	L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.
ORDINE DEL GIORNO	Art. 15	L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.

## **b) CONSIGLIO DIRETTIVO**

COMPOSIZIONE	Art. 16	Il Consiglio direttivo è composto da dieci (10) consiglieri, compreso il Presidente, scelti fra i delegati con le seguenti ripartizioni: tre (3) consiglieri ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia, due (2) consiglieri per il comune di Arogno e due (2) consigliere per il comune di Rovio. Ogni comune dovrà essere rappresentato da almeno un municipale. Il Consiglio direttivo si dota di un segretariato.
DURATA IN CARICA	Art. 17	Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. I membri sono rieleggibili.
CONVOCAZIONE	Art. 18	Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il consiglio, se almeno 1/3 dei membri ne fanno richiesta scritta.

COMPETENZE	Art. 19	<p>Il Consiglio direttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rappresenta la RVM di fronte ai terzi</li> <li>b) cura le relazioni con le istituzioni</li> <li>c) nomina un Vicepresidente</li> <li>d) nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non fanno parte del direttivo</li> <li>e) esegue le decisioni dell'Assemblea</li> <li>f) amministra il patrimonio dell'associazione</li> <li>g) sottopone i preventivi e i contributi dovuti dai membri (art. 23) all'assemblea</li> <li>h) sottopone i consuntivi all'assemblea</li> <li>i) designa il revisore esterno (art. 22)</li> <li>j) elabora progetti con l'eventuale ausilio di esperti con i quali stipula i relativi contratti</li> <li>k) nomina al suo interno il presidente dell'AFOR</li> <li>l) nomina i suoi rappresentanti negli enti o società a cui partecipa nonché il comitato amministrativo dell'AFOR</li> <li>m) delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.00 per anno</li> <li>n) convoca l'Assemblea</li> <li>o) organizza un'efficace informazione nell'ambito della RVM.</li> </ul>
DELIBERE	Art. 20	<p>Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p>Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p>
DIRITTO DI FIRMA	Art. 21	<p>L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-animatore.</p>

### c) COMMISSIONE DI REVISIONE

COMPOSIZIONE E COMPETENZE	Art. 22	<p>La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente. È nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea.</p> <p>La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.</p> <p>La Commissione di revisione si avvale di un revisore esterno abilitato, designato ogni quadriennio dal Consiglio direttivo.</p>
FINANZIAMENTO	Art. 23	<p>I contributi sono decisi dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.</p> <p>L'Associazione incassa dai comuni membri un contributo annuale sulla base degli abitanti residenti (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente) e dai membri sostenitori un contributo fisso annuale.</p> <p>Per finanziare i propri progetti il Consiglio direttivo potrà fare capo a tutte le possibilità di finanziamento pubblico o privato disponibili.</p> <p>La RVM copre le quote di adesione all'ERSMB dei comuni membri.</p>

INDENNITÀ E DIARIE	Art. 24	<p>Ai membri del Consiglio direttivo e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fr. 30.00 per seduta</li> <li>- Fr. 50.00 per mezza giornata</li> <li>- Fr. 100.00 giornata intera</li> <li>- Fr. 50.00 pernottamenti</li> <li>- indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato.</li> </ul> <p>Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.</p>
RESPONSABILITÀ	Art. 25	<p>Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. (Cfr. CCS art. 75a )</p>
SCIOGLIMENTO	Art. 26	<p>Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, e necessita della maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati.</p> <p>I beni dell'associazione dovranno essere devoluti ai Comuni membri al momento dello scioglimento dell'Associazione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM.</p> <p>In caso di aggregazione, il nuovo Comune ha diritto alla somma delle quote che sarebbe spettata ai singoli comuni, già soci attivi, che lo compongono.</p>
LEGALITÀ	Art. 27	<p>Per tutto quanto non è previsto nel presente, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>
VALIDITÀ	Art. 28	<p>Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Associazione e dai legislativi Comunali, annulla e sostituisce ogni precedente statuto.</p>

Morbio Superiore 30 novembre 2011



## REVISIONE STATUTO RVM 2011 -COMMENTO

### Introduzione

La revisione del presente statuto scaturisce dalla necessità di riorientare gli obiettivi e riorganizzare gli organi associativi della RVM a seguito della nuova politica regionale e della seguente nascita degli ERS. Il nuovo statuto intende mettere in evidenza quelli che possono essere i problemi e le sfide che attendono la nostra regione nel prossimo futuro. Sfide che ben difficilmente saranno prese in carico dai nuovi ERS e che sarà giudizioso affrontare in un'ottica regionale (di RVM, appunto) piuttosto che impegnare le scarse forze dei singoli comuni in compiti per i quali essi non hanno né le risorse né tanto meno le competenze (si pensi solo alla gestione del patrimonio boschivo).

A tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ogni singolo esecutivo dei membri attivi e della RVM.

Arognò: Corrado Sartori, Breggia: Giuseppe Tettamanti, Castel S. Pietro: Fernando Parravicini, Rovio: Pierangelo Lancianesi, RVM: Marialuce Valtulini e Michele Gaffuri.

Il gruppo di lavoro ha voluto dare un taglio più "istituzionale" agli organi della RVM con l'obiettivo di rafforzare la nostra associazione rendendola simile, nel suo funzionamento, agli organi di un comune, aumentandone la credibilità e la rappresentatività anche verso l'esterno. Il tutto nell'ottica di preservare e mettere a frutto tutto il patrimonio di esperienza operativa accumulato con gli sforzi di tante persone nei lunghi anni di vita dell'associazione.

La bozza dello statuto è stata in seguito sottoposta per osservazioni agli esecutivi dei comuni membri che hanno sollevato delle osservazioni solo per gli art. 2 e 27. Il Consiglio regionale della RVM ha preso atto di tali osservazioni e le ha elaborate. I commenti puntuali sono riportati in calce all'articolo interessato.

Di seguito sono riportate le modifiche rispetto al precedente statuto del 2003 e le osservazioni in merito.

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>			
DENOMINAZIONE	Art. 1 L'Associazione dei Comuni – Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Lattecaldo di Morbio Superiore.	DENOMINAZIONE	Art. 1 L'Associazione dei Comuni del Generoso (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Breggia.
Osservazioni	Art. 1 <i>Il gruppo di lavoro propone un nome più semplice e rappresentativo della zona. Suggerisce inoltre di mantenere l'acronimo RVM già conosciuto e rappresentato nel logo</i>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
SCOPI	<p>Art. 2</p> <p>La RVM ha per scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale</li> <li>- Elaborare il programma di sviluppo regionale in conformità ai criteri previsti dalla legislazione sugli aiuti agli investimenti nelle Regioni montane</li> <li>- Promuovere e coordinare tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione</li> <li>- Creare un segno di riconoscimento dei prodotti della Regione</li> <li>- Promuovere l'applicazione delle normative emanate a sostegno e favore delle zone periferiche.</li> </ul>	SCOPI	<p>Art. 2</p> <p>La RVM ha per scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale</li> <li>- elaborare delle linee direttive di sviluppo regionale in appoggio di enti pubblici e privati del comprensorio dell'associazione</li> <li>- promuovere o collaborare alla promozione di tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della regione</li> <li>- creare un segno di riconoscimento dei prodotti della regione</li> <li>- applicare le normative emanate a sostegno e a favore delle zone periferiche</li> <li>- favorire la collaborazione e la progettualità con gli enti regionali, cantonali, federali e dell'area insubrica.</li> </ul>
Osservazioni	<p>Art. 2</p> <p>L'articolo è stato adeguato agli scopi della situazione attuale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tolto il riferimento non più valido ai compiti fissati dalla LIM: programma di sviluppo</li> <li>b. Posto l'accento sullo sviluppo economico e la collaborazione con le altre entità regionali, cantonali e transfrontaliere, in particolare con l'ERS-MB, nato dalla legge di applicazione cantonale della nuova politica regionale, e i progetti relativi al programma Interreg che fa parte, per il momento, della stessa politica.</li> </ol> <p>Il Municipio di Castel S. Pietro ha chiesto di riformulare la frase relativa al coordinamento sostituendo "promuovere e coordinare" con "collaborare con le associazioni". La frase è stata riformulata in modo di darle un senso compiuto.</p>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
AZIENDA FORESTALE REGIONALE	Art. 2bis Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Lattecaldo di Morbio Superiore.	STRUMENTI	Art. 3 a) Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Breggia. b) Inoltre la RVM può costituire o partecipare a enti o società che perseguono fini analoghi.
Osservazioni	Art. 3 (ex 2 bis) Oltre all'azienda forestale e in considerazione delle società create negli ultimi anni (Zincarin Sagl, Edel Sagl, ProVaMM Sagl) il gruppo di lavoro propone di specificare e accentuare la possibilità di costituire o aderire ad altri enti e società che servano allo sviluppo socioeconomico della RVM. Il gruppo di lavoro riconosce in questa procedura un efficace metodo per raggiungere gli obiettivi fissati.		
STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 3 Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.	STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 4 Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
Osservazioni	Art. 4 (ex 3): Invariato		

<p>STATUTO 2003</p> <p>MEMBRI</p>	<p><b>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO</b></p> <p>Art. 4</p> <p>Possono essere membri attivi della RVM i seguenti comuni: Arogno, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Casima, Castel San Pietro, Monte, Morbio Superiore, Muggio, Rovio, Sagno, Salorino.</p> <p>Possono diventare membri a statuto speciale i seguenti comuni: Balerna, Capolago, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore.</p> <p>Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico, le persone fisiche o giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività di interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.</p>	<p>STATUTO 2011</p> <p>MEMBRI</p>	<p><b>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM</b></p> <p>Art. 5</p> <p>Possono essere membri della RVM i seguenti comuni: Arogno, Breggia, Castel San Pietro e Rovio.</p> <p>Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico o le persone fisiche e giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività d'interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.</p>
<p>Art. 4bis</p>	<p>I membri a statuto speciale possono usufruire dei finanziamenti provenienti dalla LIM o da altri fondi della RVM solo per interventi all'interno dei comprensori dei piani di utilizzo cantonali del Monte Generoso e del Parco delle Gole della Breggia.</p>		
<p>Osservazioni</p>	<p>Art. 5 (ex 4 e ex 4 bis )</p> <p><i>In considerazione dei cambi nella configurazione regionale del Mendrisiotto a seguito della nuova legge sulla politica regionale, che ha creato un ente che unisce tutti i comuni del Mendrisiotto, accentuando la forza dei comuni urbani, il gruppo di lavoro ritiene che i comuni della RVM possono garantirsi una maggiore rappresentatività se la rappresentanza nel nuovo ente è assicurata.</i></p> <p><i>I comuni a statuto speciale non hanno più interesse a pagare una doppia quota (RVM e ERSMB) perché non hanno più il loro tornaconto per delle sovvenzioni LIM e hanno un loro rappresentante nel consiglio esecutivo dell'ERSMB (Melano, Mendrisio e Balerna). È stato dunque tolto il concetto di membro a statuto speciale dato che tali comuni hanno disdetto la loro adesione: Melano è uscito dalla RVM alla costituzione dell'ERSMB nel 2010, Mendrisio ha presentato le sue dimissioni per il 2011 e Balerna per il 2012. Qualora uno di questi comuni voglia ripartecipare alla RVM potrà farlo come membro sostenitore.</i></p> <p><i>Tolto il riferimento alla LIM.</i></p>		



STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
ADESIONE E DISDETTA	<p>Art. 5 L'adesione del Comune alla RVM quale membro attivo o quale membro a statuto speciale avviene mediante deliberazione del competente organo legislativo. La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea regionale e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.</p>	ADESIONE E DISDETTA	<p>Art. 6 L'adesione del Comune alla RVM quale membro avviene mediante delibera del competente organo legislativo. La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.</p>
Osservazioni	Art. 6 (ex 5): <i>tolto il riferimento ai membri a statuto speciale.</i>		
ESCLUSIONE	<p>Art. 6 Su proposta del Consiglio Regionale, l'Assemblea regionale può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e agiscono contro le deliberazioni. Si dovranno comunque tenere in debito conto e rispettare le pluralità e le autonomie comunali.</p>	ESCLUSIONE	<p>Art. 7 Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e/o agiscono contro le sue delibere.</p>
Osservazioni	Art. 7 (ex 6) <i>Il gruppo di lavoro propone di mantenere il concetto di esclusione ma di togliere l'ultima frase perché non chiara.</i>		
ORGANI	<p>Art. 7 Sono organi della RVM: a) l'Assemblea Regionale b) il Consiglio Regionale c) la Commissione di revisione</p>	ORGANI	<p>Art. 8 Sono organi della RVM: a) l'Assemblea b) il Consiglio direttivo c) la Commissione di revisione</p>
Osservazioni	Art. 8 (ex 7): <i>Invariato</i>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM																																																
a) ASSEMBLEA REGIONALE	Art. 8	a) ASSEMBLEA	Art. 9																																																
COMPOSIZIONE	L'Assemblea regionale è composta da tre delegati per Comune membro attivo e un delegato per ciascun Comune membro a statuto speciale. Il numero dei rappresentanti per comune già membro attivo resterà uguale anche in caso di fusione. I singoli membri, attivi e a statuto speciale, propongono i rispettivi delegati.	COMPOSIZIONE	L'Assemblea è composta da otto (8) delegati ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia e da quattro (4) delegati ciascuno per i comuni di Arogno e Rovio. I singoli membri propongono i rispettivi delegati, tenendo conto di un'equa rappresentanza degli ex-comuni aggregati. I singoli membri propongono un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.																																																
Osservazioni	<p>Art. 9 (ex 8)</p> <p>La composizione dell'Assemblea è stata riconsiderata in modo da renderla più dinamica ma al contempo sufficientemente rappresentativa delle specificità di ogni comune.</p> <p>Tenuto conto nel limite del possibile delle aggregazioni che hanno avuto luogo negli ultimi anni e della rappresentatività degli ex-comuni il gruppo di lavoro propone la variante V2.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>attuale</th> <th>V1</th> <th>V2</th> <th>V3</th> <th>Abitanti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breggia</td> <td>18</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Castel S. Pietro</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>2200</td> </tr> <tr> <td>Arogno</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1020</td> </tr> <tr> <td>Rovio</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Mendrisio per (Salorino )</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comuni a statuto speciale</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>39</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nello statuto originale i comuni a pieno titolo avevano diritto a 3 delegati ciascuno, i comuni a statuto speciale a un delegato ciascuno. Attualmente il comune di Breggia, composto da 6 ex-comuni: ha diritto a 18 delegati. Il comune di Castel S. Pietro, composto da 3 comuni: ha diritto a 9 delegati. Mendrisio che è a statuto speciale ha assorbito Salorino, che era un comune a pieno titolo (tre delegati). I comuni a statuto speciale erano 3: Mendrisio, Capolago e Balerna. Nessun di essi intende rimanere membro della RVM, è stato dunque tolto il riferimento in merito. Nella riflessione per la struttura futura è stato considerato la necessità di mantenere il più possibile un'adeguata rappresentatività dei singoli villaggi. Con l'introduzione del concetto che il CD non vota più è necessario che i singoli membri attivi propongano un numero di sostituti pari al numero dei membri nel CD che gli spettano.</p>		attuale	V1	V2	V3	Abitanti	Breggia	18	9	8	6	2000	Castel S. Pietro	9	9	8	6	2200	Arogno	3	4	4	3	1020	Rovio	3	4	4	3	750	Mendrisio per (Salorino )	3	0	0	0		Comuni a statuto speciale	3	-	-	-		Totale	39	26	24	18			
	attuale	V1	V2	V3	Abitanti																																														
Breggia	18	9	8	6	2000																																														
Castel S. Pietro	9	9	8	6	2200																																														
Arogno	3	4	4	3	1020																																														
Rovio	3	4	4	3	750																																														
Mendrisio per (Salorino )	3	0	0	0																																															
Comuni a statuto speciale	3	-	-	-																																															
Totale	39	26	24	18																																															

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
CONVOCAZIONE	<p>Art. 9</p> <p>Vengono tenute annualmente due Assemblies ordinarie: una entro la fine del mese di maggio ed è destinata all'esame dei conti consuntivi e l'altra entro la fine del mese di novembre ed è destinata all'esame del preventivo. In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese.</p> <p>Le Assemblies sono convocate dal Consiglio Regionale.</p> <p>Assemblies straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio Regionale o di almeno cinque membri attivi o di almeno tredici delegati dell'Assemblea Regionale.</p> <p>Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta.</p> <p>La convocazione scritta deve essere inviata ai membri (Comuni) e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande.</p>	CONVOCAZIONE	<p>Art. 10</p> <p>Vengono tenute annualmente due Assemblies ordinarie: una entro la fine del mese di maggio, destinata all'esame dei conti consuntivi, e l'altra entro la fine del mese di novembre, destinata all'esame del preventivo.</p> <p>In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese.</p> <p>Le Assemblies sono convocate dal Consiglio direttivo.</p> <p>Assemblies straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio direttivo è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta.</p> <p>La convocazione scritta deve essere inviata ai membri e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande.</p> <p>L'eventuale riconvocazione può essere effettuata con una semplice comunicazione, anche tramite mezzi elettronici.</p> <p>La partecipazione è obbligatoria.</p>
Osservazioni	<p>Art. 10 (ex 9)</p> <p><i>Le modifiche effettuate si riferiscono in sostanza a delle precisazioni per rendere meno difficile eventuali convocazioni: al posto di indicare il numero esatto di delegati necessari, è stata specificata la percentuale necessaria, di modo che nel caso di cambiamento del numero dei delegati non sarà necessario effettuare delle modifiche allo statuto.</i></p> <p><i>Il metodo di riconvocazione è volutamente semplificato per snellire le procedure.</i></p> <p><i>La necessità della partecipazione è stata sottolineata con l'obbligatorietà in modo da premettere al consiglio direttivo di chiedere ai comuni di designare dei subentranti che possano sostituire i delegati impossibilitati a partecipare. Questa misura è stata decisa per ovviare alle assenze ripetitive e pervicaci di alcuni delegati, comportamento stigmatizzato anche recentemente in assemblea.</i></p>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
COMPETENZE	<p>Art. 10</p> <p>L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione.</p> <p>Essa è segnatamente competente per:</p> <p>a) Approvare e modificare lo Statuto</p> <p>b) Eleggere i membri del Consiglio Regionale, nella misura in cui detta nomina le spetta, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente</p> <p>c) Approvare i rapporti annuali del Consiglio Regionale</p> <p>d) Approvare il preventivo e il consuntivo di spesa della RVM e dare scarico al Consiglio Regionale</p> <p>e) Approvare il piano di sviluppo della Regione</p> <p>f) Approvare la costituzione di aziende regionali</p> <p>g) Approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e dare scarico ai rispettivi organi</p> <p>h) Ammettere ed escludere un membro</p> <p>i) Decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione</p>	COMPETENZE	<p>Art. 11</p> <p>L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione.</p> <p>Essa è segnatamente competente per:</p> <p>a) approvare e modificare lo Statuto,</p> <p>b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente,</p> <p>c) approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo,</p> <p>d) approvare il preventivo e il contributo dei membri ,</p> <p>e) approvare il consuntivo di spesa della RVM e darne scarico al Consiglio direttivo,</p> <p>f) approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e darne scarico ai rispettivi organi</p> <p>g) approvare i crediti per gli investimenti</p> <p>h) approvare le linee direttive</p> <p>i) approvare la costituzione e la partecipazione a enti o società</p> <p>j) ammettere ed escludere un membro</p> <p>k) decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione.</p>
Osservazioni	<p>Art. 11 (ex 10)</p> <p><i>P.to b.: tolta la frase "nella misura in cui detta nomina le spetta" in quanto ritenuta ridondante e non significativa per definire la procedura di nomina.</i></p> <p><i>Per il resto la commissione propone delle precisazioni dei compiti dell'assemblea in considerazione delle attività presenti e future della RVM:</i></p> <p><i>P.to d. e p.to e.: l'approvazione dei consuntivi e dei preventivi è stata divisa in due punti in quanto lo scarico è da concedere solo ai consuntivi.</i></p> <p><i>All'approvazione dei preventivi è stata aggiunta l'approvazione del contributo dei soci, specificato all'art. 23, di cui il precedente statuto non definiva la competenza decisionale.</i></p> <p><i>P.to g.: specificata la competenza dell'Assemblea di decidere sui crediti di fatto già esercitata ma non specificata nel precedente statuto.</i></p> <p><i>P.to h.: sono stati tolti i riferimenti alla LIM (approvazione e del piano di sviluppo regionale ) sostituiti con le linee direttive previste all'art. 2.</i></p> <p><i>P.to i.: in applicazione dell'art. 3 l'Assemblea decide l'approvazione, la creazione e la partecipazione a enti o società.</i></p>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
DIRITTO DI VOTO	Art. 11 Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto ad un voto. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.	DIRITTO DI VOTO	Art. 12 Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto a un voto. I membri del Consiglio direttivo così come i membri sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
Osservazioni	Art. 12 (ex 11) Il gruppo di lavoro propone di distinguere chiaramente il ruolo del consiglio direttivo da quello dell'assemblea. Di fatto ai membri del CD non è più concesso il diritto di voto, come nei comuni. E pertanto necessario che i delegati regionali eletti nel CD siano sostituiti dopo l'assemblea costitutiva da un nuovo delegato.		
DELIBERAZIONI	Art. 12 L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. Le modifiche dello Statuto, l'esclusione dei membri e lo scioglimento dell'associazione sono decisi a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono di regola a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti decide il Presidente del Consiglio Regionale. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, o in forma segreta se richiesto dall'Assemblea.	DELIBERE	Art. 13 L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. In caso di quorum non raggiunto l'Assemblea sarà riconvocata entro 1 settimana e potrà validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti. Le modifiche dello Statuto e l'esclusione dei membri sono decisi a maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti la trattanda è respinta. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o in forma segreta, se richiesto dall'Assemblea.
Osservazioni	Art. 13 (ex 12) All'articolo preesistente è stata aggiunta una regolamentazione formale relativa al raggiungimento del quorum che prevede la riconvocazione dopo una settimana. Le modalità di riconvocazione sono specificate all'art. 10.  In conformità alla decisione di non concedere il voto ai membri del CD, è stato tolto il peso del voto presidenziale e specificata la procedura in caso di parità.		

<b>STATUTO 2003</b>	<b>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO</b>	<b>STATUTO 2011</b>	<b>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM</b>
PRESIDENZA	Art. 13 L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio Regionale o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.	PRESIDENZA	Art. 14 L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.
<i>Osservazioni</i>	Art. 14 (ex 13): <i>Invariato</i>		
ORDINE DEL GIORNO	Art. 14 L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.	ORDINE DEL GIORNO	Art. 15 L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.
<i>Osservazioni</i>	Art. 15 (ex 14): <i>Invariato</i>		
<b>b) CONSIGLIO REGIONALE</b>	<b>b) CONSIGLIO DIRETTIVO</b>		
COMPOSIZIONE	Art. 15 Il Consiglio Regionale è composto da un numero pari ai membri attivi più uno, compreso il Presidente. I membri devono essere scelti fra i delegati, possibilmente in rappresentanza di ogni Comune (membro attivo) e uno in rappresentanza dei membri a statuto speciale. In caso di votazione verrà eletto il candidato di ogni Comune membro attivo e quello tra i candidati dei Comuni membri a statuto speciale che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il Consiglio Regionale si dota di un segretario.	COMPOSIZIONE	Art. 16 Il Consiglio direttivo è composto da dieci (10) consiglieri, compreso il Presidente, scelti fra i delegati con le seguenti ripartizioni: tre (3) consiglieri ciascuno per i comuni di Castel S. Pietro e Breggia, due (2) consiglieri per il comune di Arogno e due (2) consigliere per il comune di Rovio. Ogni comune dovrà essere rappresentato da almeno un municipale. Il Consiglio direttivo si dota di un segretario.
<i>Osservazioni</i>	Art. 16 (ex 15) <i>Anche in questo caso il gruppo di lavoro ha riflettuto sulla rappresentatività comunale e delle frazioni. Considerato che è necessario mantenere un organo dinamico e non troppo grande, la proposta si basa anche sul numero di abitanti. Il gruppo di lavoro rileva l'importanza della presenza di un municipale in seno al CD per favorire il contatto diretto con i comuni per perseguire gli scopi fissati all'art. 2, come dimostra l'esperienza attuale. Considerato che il CD è composto da 10 membri, in caso di parità di voti fa stato il voto del presidente (vedi art. 20).</i>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
DURATA IN CARICA	Art. 16 Il Consiglio Regionale e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. I membri sono rieleggibili.	DURATA IN CARICA	Art. 17 Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali. I membri sono rieleggibili.
Osservazioni	Art. 17 (ex 16): <i>Invariato</i>		
CONVOCAZIONE	Art. 17 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il Consiglio, se cinque membri ne fanno richiesta scritta.	CONVOCAZIONE	Art. 18 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il consiglio, se almeno 1/3 dei membri ne fanno richiesta scritta.
Osservazioni	Art. 18 (ex 17) <i>Le modifiche effettuate sono in sostanza delle precisazioni per rendere meno difficile eventuali convocazioni: al posto di indicare il numero esatto dei membri di CD necessari, è stata specificata la percentuale necessaria, di modo che nel caso di cambiamento del numero dei membri non sarà necessario effettuare delle modifiche allo statuto.</i>		
COMPETENZE	Art. 18 Il Consiglio Regionale a) Rappresenta la RVM di fronte ai terzi b) Cura le relazioni con l'autorità c) Nomina un Vicepresidente d) Nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non devono far parte del Consiglio e) Esegue le decisioni dell'Assemblea f) Amministra il patrimonio dell'associazione g) Nomina gli esperti e stipula i contratti h) Nomina i membri del Comitato amministrativo delle aziende regionali e il rispettivo Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Regionale i) Delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.- per anno l) Propone i contributi dovuti dai membri (art. 23) m) Prepara e convoca l'Assemblea Regionale	COMPETENZE	Art. 19 Il Consiglio direttivo a) rappresenta la RVM di fronte ai terzi b) cura le relazioni con le istituzioni c) nomina un Vicepresidente d) nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non fanno parte del direttivo e) esegue le decisioni dell'Assemblea f) amministra il patrimonio dell'associazione g) sottopone i preventivi e i contributi dovuti dai membri (art. 23) all'assemblea h) sottopone i consuntivi all'assemblea i) designa il revisore esterno (art. 22) j) elabora progetti con l'eventuale ausilio di esperti con i quali stipula i relativi contratti k) nomina al suo interno il presidente dell'AFOR l) nomina i suoi rappresentanti negli enti o società a cui partecipa nonché il comitato amministrativo dell'AFOR

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
	n) Organizza un'efficace informazione nell'ambito della Regione.		m) delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.00 per anno n) convoca l'Assemblea o) organizza un'efficace informazione nell'ambito della RVM.
<i>Osservazioni</i>	Art. 19 (ex 18) <i>In aggiunta ai compiti specificati nello statuto in vigore, il gruppo di lavoro propone di precisare che il CD deve sottoporre i preventivi (p.to g), i contributi dei membri (p.to g) e i consuntivi (p.to h). L'ex punto g è stato rielaborato per adeguarlo alla progettualità prevista dal presente statuto (p.to i). Anche le competenze riguardanti le aziende e affini sono state rielaborate in base agli attuali scopi (p.to j e k).</i>		
DELIBERAZIONI	Art. 19 Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e l'astensione dal voto deve essere motivata. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.	DELIBERE	Art. 20 Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
<i>Osservazioni</i>	Art. 20 (ex 19): <i>Semplificato il testo Dopo consultazione del gruppo di lavoro viene riproposta la versione iniziale con alcuni adeguamenti (il tipo di maggioranza e il sostituto del presidente)</i>		
FIRMA	Art. 20 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario-animatore.	DIRITTO DI FIRMA	Art. 21 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-animatore.
<i>Osservazioni</i>	Art.21 (ex 20): <i>invariato</i>		
PROGRAMMA DI SVILUPPO	Art. 21 Per l'elaborazione e la revisione del programma di sviluppo, il Consiglio Regionale può chiedere l'assistenza di esperti e nominare gruppi di studio, dai quali deve esigere la presentazione di rapporti scritti. Il Consiglio Regionale stabilisce le retribuzioni dovute agli esperti.		
<i>Osservazioni</i>	Ex. 21 <i>Stralciato in quanto non sussistono più le basi legali.</i>		



STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
c) COMMISSIONE DI REVISIONE COMPOSIZIONE E COMPETENZE	<p>Art. 22</p> <p>La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente. È nominata nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea regionale. La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea regionale. La Commissione di revisione si avvale di un consulente esterno del ramo, iscritto all'albo dei fiduciari, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Regionale.</p>	c) COMMISSIONE DI REVISIONE COMPOSIZIONE E COMPETENZE	<p>Art. 22</p> <p>La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente. È nominata dall'Assemblea nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea. La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea. La Commissione di revisione si avvale di un revisore esterno abilitato, designato ogni quadriennio dal Consiglio direttivo.</p>
Osservazioni	<p>Art. 22: Il gruppo di lavoro ha riformulato l'incarico al revisore esterno in base alle direttive federali in vigore.</p>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b>			
FINANZIAMENTO Art. 23 L'Associazione preleva per spese ordinarie, dai membri attivi un contributo annuale di Fr. 5.-- (franchi cinque) e fr. 1.50 (franchi uno e cinquanta) per le prestazioni dell'animatore turistico, per abitante residente (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente), dai membri a statuto speciale un contributo annuale di fr. 1.-- (franchi uno) per abitante e dai membri sostenitori un contributo annuale di almeno Fr. 50.-- (franchi cinquanta). I costi degli studi sono ripartiti nei modi stabiliti dal Consiglio Regionale, tenuto conto dei sussidi cantonali. Per i finanziamenti straordinari, l'Assemblea regionale può fissare contributi straordinari.	FINANZIAMENTO Art. 23	I contributi sono decisi dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. L'Associazione incassa dai comuni membri un contributo annuale sulla base degli abitanti residenti (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente) e dai membri sostenitori un contributo fisso annuale. Per finanziare i propri progetti il Consiglio direttivo potrà fare capo a tutte le possibilità di finanziamento pubblico o privato disponibili. La RVM copre le quote di adesione all'ERSMB dei comuni membri.	
Osservazioni	Art. 23 <i>Le quote di finanziamento non sono più indicate, ma saranno proposte dal CD all'assemblea.            La parte relativa al finanziamento dei progetti è stata riformulata per adeguarla agli obiettivi e alle situazioni attuali.            Attualmente le quote sono di Fr. 6.50 pro capite per i membri e Fr. 50.00 per i membri sostenitori.            Per il 2012 s'intende mantenere le quote attuali.            I Municipi di Castel S. Pietro e Breggia chiedono di codificare nell'art. 23 che la RVM si fa carico della quota di partecipazione all'ERSMB dei Comuni suoi membri.            L'ammontare sarà adeguato all'evoluzione delle quote chieste dall'ERSMB.</i>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
INDENNITÀ E DIARIE	<p>Art. 23bis</p> <p>Ai membri del Consiglio Regionale e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fr. 30.-- per seduta</li> <li>- Fr. 50.-- per mezza giornata</li> <li>- Fr. 100.-- giornata intera</li> <li>- Fr. 50.-- pernottamenti</li> </ul> <p>- indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato.</p> <p>Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.</p>	INDENNITÀ E DIARIE	<p>Art. 24</p> <p>Ai membri del Consiglio direttivo e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fr. 30.00 per seduta</li> <li>- Fr. 50.00 per mezza giornata</li> <li>- Fr. 100.00 giornata intera</li> <li>- Fr. 50.00 pernottamenti</li> </ul> <p>- indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato.</p> <p>Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.</p>
<i>Osservazioni</i>	Art. 24 (ex 23 bis): <i>Invariato</i>		
		RESPONSABILITÀ	Art. 25 Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione. (Cfr. CCS art. 75a )
<i>Osservazioni</i>	Art. 25: <i>Il gruppo di lavoro propone di aggiungere il concetto di responsabilità che è limitato al patrimonio sociale dell'Associazione.</i>		
SCIoglIMENTO	<p>Art. 24</p> <p>Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea appositamente convocata con il preavviso di un mese, alla maggioranza dei due terzi dei delegati.</p> <p>I beni dell'associazione devono essere devoluti ai Comuni membri attivi della Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM.</p>	SCIoglIMENTO	<p>Art. 26</p> <p>Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, e necessita della maggioranza dei due terzi (2/3) dei delegati.</p> <p>I beni dell'associazione dovranno essere devoluti ai Comuni membri al momento dello scioglimento dell'Associazione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM.</p> <p>In caso di aggregazione, il nuovo Comune ha diritto alla somma delle quote che sarebbe spettata ai singoli comuni, già soci attivi, che lo compongono.</p>
<i>Osservazioni</i>	Art. 26 (ex. 24) <i>I requisiti per lo scioglimento della RVM restano invariati. È stato tolto il riferimento ai membri attivi non essendoci più distinzione di tipi di membri. Il gruppo di lavoro propone di specificare la suddivisione del capitale sociale, limitandola ai membri attivi soci al momento dello scioglimento e di mantenere la proporzionalità degli anni di adesione e del numero di abitanti, tenuto conto delle aggregazioni.</i>		

STATUTO 2003	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO	STATUTO 2011	ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL GENEROSO (EX REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO) - RVM
LEGALITÀ	Art. 25 Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile svizzero.	LEGALITÀ	Art. 27 Per tutto quanto non è previsto nel presente, valgono le norme del Codice civile svizzero.
<i>Osservazioni Art. 27 (ex. 25): Invariato</i>			
VALIDITÀ	Art. 26 Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea regionale e dai legislativi Comunali ed annulla e sostituisce ogni precedente statuto.	VALIDITÀ	Art. 28 Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Associazione e dai legislativi Comunali, annulla e sostituisce ogni precedente statuto.
<i>Osservazioni Art. 28 (ex. 26): Invariato.</i>			

Morbio Superiore 30m novembre 2011